SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2014.

Sospensione del sig. Nicolò Scialfa dalla carica di consigliere regionale della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, prot. 0002208 del 16 gennaio 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Genova - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 6445/12/21 R.G.N.R., n. 10416/12 R.G.G.I.P. e n. 980-981/13 R. Mis. caut. a carico del signor Nicolò Scialfa, consigliere regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 7 gennaio 2014 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Nicolò Scialfa, consigliere regionale della Regione Liguria per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, cpv. 110-117, 314, 61 n. 2 e 476-479 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 7 gennaio 2014, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 7 gennaio 2014 è accertata la sospensione del signor Nicolò Scialfa dalla carica di consigliere regionale della regione Liguria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 5 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

14A01580

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 12606 del 10 febbraio 2014, che ha disposto per il 14 febbraio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 12606 del 10 febbraio 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari allo 0,676%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,321.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo 0,430% e all'1,672%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A01579

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 97862-82-3.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/106/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011, tra le quali la sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 97862-82-3;

Considerato che le imprese titolari della autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 29 dicembre 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 97862-82-3, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione

della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 97862-82-3, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 97862-82-3, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 97862-82-3 ri-registrati provvisoriamente al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
1.	003082	OLEOTER ESTATE	04/05/1979	AGRIPHAR S.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
2.	011704	OLIO OGNISTAGIONE	17/07/2003	AGRIPHAR S.A	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
3.	010142	VERNOIL	15/09/1999	CEREXAGRI ITALIA S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
4.	011416	OVIPRON TOP	23/07/2002	CEREXAGRI ITALIA S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
5.	011760	POLITHIOL	01/03/2006	CEREXAGRI ITALIA S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
6.	011420/PPO	OLEOSAN SPRAY	23/07/2002	GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
7.	008465	OLIOVIT	31/10/1993	GUABER S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
8.	010906/PPO	DUECI FITO ANTICOCCINIGLIA	07/05/2001	GUABER S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
9.	010910/PPO	DUECI ANTICOCCI-NIGLIA LIQUIDO	07/05/2001	GUABER S.r.l.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
10.	005346	OYLIR	26/04/1983	KOLLANT S.p.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
11.	005576	KOLFLOR OLIO B	28/12/1983	KOLLANT S.p.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
12.	010863	KOLFLOR GIARDINO ANTICOCCINIGLIA	11/04/2001	KOLLANT S.p.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
13.	011432	VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA	16/09/2002	KOLLANT S.p.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
14.	012573	EKO OIL SPRAY	29/08/2007	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
15.	014386	OLIONET	27/01/2010	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
16.	003132	SEPR-OIL	05/06/1979	SEPRAN s.a.s.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
17.	010802	DIEFESAN TBZ	11/04/2001	SEPRAN s.a.s.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
18.	011866	AGRO-OIL	12/11/2003	SEPRAN s.a.s.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)
19.	014414	DUSTY	22/04/2009	SEPRAN s.a.s.	PARAFFIN OIL/(CAS 97862-82-3)

14A01500

DECRETO 28 gennaio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7) revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7) riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che

ora figurano nel regolamento (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali è compresa la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7), componenti i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro il 30 giugno 2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7) o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Visto altresì l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7) non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° luglio 2012;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7), revocati ai sensi dell'art. 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 29 dicembre 2009 fissa al 30 giugno 2013 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7) la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2012, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7), la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero della salute 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
1.	14904	MINOIL	22/02/2011	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	PARAFFIN OIL/(CAS 64742-46-7)

14A01497

DECRETO 30 gennaio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Columbus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 18 luglio 2006 presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Patroclo 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato GF-1374 contenente le sostanze attive florasulam, fluroxypir e clopyralid;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto dirigenziale del 12 ottobre 2012 con il quale l'Impresa medesima ha modificato la propria sede legale in Milano, Via F. Albani 65;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 che approva la sostanza attiva fluroxipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fino al 31 dicembre 2021, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive considerate approvate, a norma del sopra citato regolamento (CE) n. 1107/2009, tra cui Florasulam fino al 31 dicembre 2015 e Clopyralid fino al 30 aprile 2017;

Visti i pareri espressi in data 14 luglio 2010 e 12 gennaio 2013 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, non favorevoli al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ritenendo non accettabile il rischio per il consumatore e il rischio per gli organismi non bersaglio sulla base della documentazione presentata;

Viste le note dell'Ufficio in data 20 settembre 2010 e 18 marzo 2013;

Viste le note del 23 luglio 2012 e del 24 maggio 2013 con le quali l'Impresa ha presentato documentazione integrativa ai fini di un riesame del prodotto di cui trattasi per gli aspetti sopra indicati;

Visto il parere in data 17 ottobre 2013 della Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 che ha concluso con esito favorevole il riesame del prodotto fitosanitario, con richiesta di ulteriori dati ai fini del raffinamento della valutazione del rischio per gli organismi del suolo e conferma dell'autorizzazione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 gennaio 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 6 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota del 21 gennaio 2014 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in COLUMBUS;

Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione comunitaria della sostanza attiva Florasulam, fatta salva la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via F. Albani 65, è autorizzata ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COLUMBUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nei termini di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,25-0,5-1-2-3-5-10.

Il prodotto in questione è:

- preparato negli stabilimenti delle Imprese: Diachem Spa, in Caravaggio (Bergamo); Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); Torre Srl in Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI);

- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero dell'Impresa Dow AgroSciences S.A.S. in Drusenheim (Francia).
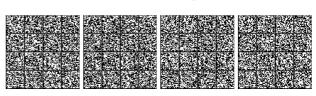
Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13377.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COLUMBUS™

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e tappeti erbosi

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di COLUMBUS
Clopiralid 7,69 g (80 g/l di clopiralid acido)
Florasulam 0,24 g (2,5 g/l)
Fluroxipir meptil 13,85 g (144 g /l, pari a 100 g /l di fluroxipir acido)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM - Francia
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) - Italia
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) - Italia
TORRE Srl – Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI) - Italia
Taglie autorizzate: **0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 litri**
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Utilizzare tuta, guanti e schermo facciale nella manipolazione del prodotto concentrato; utilizzare tuta, stivali e facciale filtrante durante l'applicazione.
Impiego su tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo: tabellare l'area trattata con divieto di accesso nelle 48 ore successive al trattamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
Non utilizzare su terreni con drenaggio artificiale.

Per proteggere le piante terrestri non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale (cereali e tappeti erbosi).
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali (tappeti erbosi).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clopiralid 7,69%, Florasulam 0,24%, Fluroxipir 13,85%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Fluroxipir:** negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose; organo bersaglio: fegato e rene. **Clopiralid:**..... **Florasulam**: in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi: sintomi respiratori, incluso edema polmonare, possono essere ritardati. Le persone sottoposte ad una esposizione prolungata dovrebbero restare in osservazione per 24-48 ore per possibili difficoltà respiratorie.
Terapia: mantenere al paziente una ventilazione ed una ossigenazione adeguata. Nessun antidoto specifico. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'AZIONE
COLUMBUS è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza assorbito principalmente dalle foglie e dalle radici. L'erbicida viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta ed agisce come regolatore di crescita di tipo auxinico e come inibitore dell'enzima acetolattato sintasi (ALS). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI
COLUMBUS è un erbicida di post-emergenza selettivo per **frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale** e **tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo**, efficace contro infestanti dicotiledoni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), cardo mariano (Silybum marianum), centocchio comune (*Stellaria media*), centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), cinquefoglia comune (*Potentilla reptens*), coriandolo puzzolente (*Bifora radians*), crisantemo (*Chrysanthemum segetum*), margherita (*Bellis perennis*), papavero (*Papaver rhoeas*), piantaggine comune (*Plantago lanceolata*), piantaggine maggiore (*Plantago major*), poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), ranuncolo strisciante (*Ranunculus repens*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), soffione (*Taraxacum officinale*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio bianco (*Trifolium repens*), veccia dolce (*Vicia sativa*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*).

DOSE D'IMPIEGO
Cereali: 1,5 litri per ettaro
Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo: 2,0 litri per ettaro

EPOCA D'IMPIEGO
Cereali: COLUMBUS può essere applicato tra la fase di accestimento ed inizio levata, entro il secondo nodo del cereale. I migliori risultati nei confronti del papavero *(Papaver rhoeas)* possono essere ottenuti quando questa malerba si trova allo stadio di rosetta. **Eseguire 1 solo trattamento per anno.**

Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo: impiegare COLUMBUS da Marzo ad Ottobre su infestanti in attiva crescita, evitando di applicare il prodotto con temperature elevate o in periodi siccitosi. **Eseguire 1 solo trattamento per anno.**

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Cereali: eseguire il trattamento bagnando uniformemente le infestanti utilizzando 100 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate.

Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo: eseguire il trattamento 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto erboso utilizzando 400 litri d'acqua ad ettaro. Si raccomanda di effettuare il trattamento su tappeti erbosi in buone condizioni fitosanitarie evitando che la deriva colpisca le ornamentali vicine.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non richiesto

COLTURE IN SUCCESSIONE
In base alle buone pratiche agricole, e seguendo la normale rotazione, le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del cereale trattato con COLUMBUS sono:
- nell'annata dell'applicazione: mais, cereali, graminacee, colza ed altre Brassicaceae (trapiantate);
- nell'annata successiva all'applicazione, ad almeno 12 mesi dal trattamento: tutte le colture.

Avvertenze: si consiglia di non utilizzare compost e letame provenienti da paglia e sfalci di prati trattati con COLUMBUS per coltivare orticole e fiori.

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA
In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo e graminacee dopo un mese dall'applicazione avendo cura di effettuare una lavorazione superficiale.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/01/2014

1) Vuotare completamente l’attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l’attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d’acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l’attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d’acqua ed ipoclorito di sodio.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

TM Marchio della The Dow Chemical Company (“Dow”) o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/01/2014

14A01499

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2014.

Abrogazione del decreto 23 marzo 2011 di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2011 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 91 - del 20 aprile 2011, avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.»;

Visti i bandi di gara per concedere ad un unico vettore il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa, trasmessi alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE con la nota ministeriale n. 11858 del 23 marzo 2011;

Viste le note informative della Commissione europea ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi nella Comunità pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 141/6, C 141/7 e C 141/8 del 12 maggio 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 427 del 13 dicembre 2011 con il quale è stato concesso alla Compagnia Alitalia CAI S.p.A. il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa ed inoltre viene approvata la convenzione stipulata in data 12 ottobre 2011 tra l'ENAC e la Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. per il periodo dal 19 settembre 2011 al 18 settembre 2013;

Vista la nota n. 011/Sp del 31 gennaio 2014 con la quale il Presidente della regione Calabria ha chiesto al Ministro delle infrastrutture e trasporti di abrogare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sulla rotta in questione;

Considerata l'esigenza di far cessare gli effetti del decreto ministeriale del 23 marzo 2011 di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale cessano gli effetti del decreto ministeriale del 23 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 91 - del 20 aprile 2011, avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.».

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro: LUPI

14A01496

DECRETO 17 febbraio 2014.

Riconoscimento della Società Rina Services S.p.A., in Genova quale organismo designato ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;

Visto il decreto 21 dicembre 2012 di attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci.

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Considerato che gli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così come stabilito al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della direttiva 2008/110/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Considerato che l'art. 10 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 ha previsto che gli Organismi di certificazione gli organismi notificati secondo la direttiva 2008/57/EC, con notifica in corso di validità al momento della pubblicazione del decreto, su specifica istanza formulata entro un mese dalla pubblicazione del decreto, fossero riconosciuti quali Organismi di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci.

Vista l'istanza presentata dalla Società Rina Services S.p.A., con sede legale in Via Corsica,12 16128 – Genova - nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale.

Vista l'avvenuta pubblicazione in data 8 maggio 2013 sul sito ERADIS dell'Agenzia ferroviaria Europea del riconoscimento della Società Rina Services S.p.A. quale Organismo di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione di carri merci.

Considerato che l'art. 10 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario espleti apposita istruttoria ai fini della conferma del riconoscimento in occasione della prima attività di vigilanza quale Organismo notificato, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto medesimo.

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato II del Regolamento 445/2011;

Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite ispettive condotte da parte dello specifico Gruppo di lavoro nominato dal Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società Rina Services S.p.A., con sede legale in Via Corsica,12 16128 - Genova, è riconosciuta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 quale organismo competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del Regolamento UE n. 445/2011 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2012.

Art. 2.

1. Le attività di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento UE n. 445/2011 e dal decreto ministeriale 21 dicembre 2012.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni.

3. L'organismo comunica all'Amministrazione medesima ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito «ANSF») le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.

Art. 3.

1. Il riconoscimento ha scadenza coincidente con la data pubblicata sul sito ERADIS dell'ERA (26 marzo 2018) ed è rinnovato a richiesta dell'organismo secondo le modalità indicate all'art. 6 del D.M. 21 dicembre 2012.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: PARENTE

14A01495

DECRETO 17 febbraio 2014.

Riconoscimento della Società Bureau Veritas Italia S.p.A., in Milano quale organismo designato ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;

Visto il decreto 21 dicembre 2012, attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Considerato che gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così come stabilito al comma 4, dell'art. 2 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, e dall'art. 10, comma 1 del regolamento della commissione n. 445/2011;

Considerato che l'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 ha previsto che gli organismi di certificazione gli organismi notificati secondo la direttiva 2008/57/EC, con notifica in corso di validità al momento della pubblicazione del decreto, su specifica istanza formulata entro un mese dalla pubblicazione del decreto, fossero riconosciuti quali organismi di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci;

Vista l'istanza presentata dalla società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», con sede legale in via Miramare n.15 - 20126 Milano, nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale;

Vista l'avvenuta pubblicazione in data 8 maggio 2013 sul sito ERADIS dell'Agenzia ferroviaria europea del riconoscimento della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.» quale organismo di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione di carri merci;

Considerato che l'art.10 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario espleti apposita istruttoria ai fini della conferma del riconoscimento in occasione della prima attività di vigilanza quale organismo notificato, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto medesimo;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato II del regolamento n. 445/2011;

Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite ispettive condotte da parte dello specifico gruppo di lavoro nominato dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», con sede legale in via Miramare n. 15 - 20126 Milano, è riconosciuta ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 quale organismo competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del regolamento UE n. 445/2011 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2012.

Art. 2.

1. Le attività di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato regolamento UE n. 445/2011 e dal decreto ministeriale 21 dicembre 2012.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni, come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni.

3. L'organismo comunica all'amministrazione medesima ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito «ANSF») le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.

Art. 3.

1. Il riconoscimento ha scadenza coincidente con la data pubblicata sul sito ERADIS dell'ERA (14 marzo 2018) ed è rinnovato a richiesta dell'organismo secondo le modalità indicate all'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: PARENTE

14A01501

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vivere di gusto soc. coop. a r.l.», in Faenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
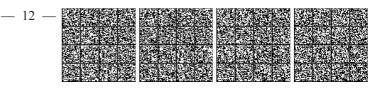
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 17 gennaio 2013 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Vivere di gusto soc. coop. a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Regi-

stro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vivere di gusto soc. coop. a r.l.», con sede in Faenza (RA) (codice fiscale 02264140399), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Damiano Berti, nato a Faenza (RA) il 9 giugno 1970, ivi domiciliato in Corso Saffi, n. 59.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01339

DECRETO 20 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Conf.I.T.L. Coop. a r.l.», in Ariano Irpino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 155/2006 del 13 aprile 2006, con il quale la società cooperativa «Conf.I.T.L. Coop. a r.l.» con sede in Ariano Irpino (AV) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Massimiliano Staiano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 552/2006 del 21 dicembre 2006, con il quale il dott. Massimiliano Staiano, dimissionario, è stato sostituito dal dott. Antonino Scalia;

Vista la nota del 24 giugno 2013, pervenuta in data 9 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Jolanda Capriglione, nata a Milano il 22 aprile 1978, domiciliata a Sirignano (AV), via C. Fiordelisi, n. 8, in sostituzione del dott. Antonino Scalia, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della RepubblicaItaliana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01384

DECRETO 20 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cassa di Mutualità Pontese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ponte.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 138/2003 del 17 marzo 2003, con il quale la società cooperativa «Cassa di Mutualità Pontese - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ponte (BN) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Izzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 554/2006 del 21 dicembre 2006, con il quale l'avv. Alessandro Izzo, dimissionario, è stato sostituito dal dott. Antonino Scalia;

Vista la nota in data 24 giugno 2013, pervenuta in data 9 luglio 2013, con la quale il dott. Antonino Scalia ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Valentina Rettino, nata a Benevento il 5 gennaio 1980, ivi domiciliata in via Tiengo, n. 7, in sostituzione del dott. Antonino Scalia, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01385

DECRETO 20 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tonda di Giffoni associazione produttori nocciole - società cooperativa "Società in liquidazione"», in Giffoni Valle Piana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 201/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa «Tonda di Giffoni Associazione Produttori Nocciole - Società Cooperativa «Società in liquidazione», con sede in Giffoni Valle Piana (SA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maria Rosaria Torelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 ottobre 2013, pervenuta in data 23 ottobre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitole;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Sergio Bracco, nato a Napoli il 28 agosto 1959, ivi domiciliato in Via G. Jannelli, n. 508, in sostituzione dell'avv. Maria Rosaria Torelli, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01386

DECRETO 20 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logistica Trasporti Italia società cooperativa con sigla L.T.I.», in Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 255/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa «Logistica Trasporti Italia Società Cooperativa con sigla L.T.I.», con sede in Pontecagnano Faiano (SA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maria Rosaria Torelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 ottobre 2013, pervenuta in data 17 ottobre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitole;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Sergio Bracco, nato a Napoli il 28 agosto 1959, ivi domiciliato in via G. Jannelli, n. 508, in sostituzione dell'avv. Maria Rosaria Torelli, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01387

DECRETO 5 febbraio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Biscegliese società cooperativa edilizia a r.l.», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero dello sviluppo economico), con il quale la società «La Biscegliese società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Bisceglie (BA), è stata sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Giuseppe Buttaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Giuseppe Buttaro non ha ottemperato diligentemente agli obblighi previsti dalla legge fallimentare e non ha prodotto alcuna documentazione a seguito della comunicazione prot. 112703 del 4 luglio 2013, di avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare e art. 7 e 8 della legge n. 241/90;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, C.F. CTTMTT62C30L447U, con studio in Piazza Tricarico n. 8 - 71029 Troia (FG), è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Biscegliese società cooperativa a r.l.» con sede in Bisceglie (BA), già sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.), con precedente decreto ministeriale 1° marzo 2001, in sostituzione del dott. Giuseppe Buttaro.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01338

DECRETO 5 febbraio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ibiscus - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in S. Giorgio a Cremano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001;

Visto il DPR n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale la società cooperativa «Ibiscus cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in S. Giorgio a Cremano (NA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Vittorio Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 dicembre 2013 con la quale l'avv. Vittorio Ricci dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefania Girfatti nata a Formia (LT) il 31 luglio 1969, C.F. GRFSFN69L71D708H, con studio in Napoli, Via Cervantes n. 55/16 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Ibiscus - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in S. Giorgio a Cremano (NA) C.F. 01447970631, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 14 giugno 2005, in sostituzione dell'avv. Vittorio Ricci, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01340

DECRETO 5 febbraio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Etras soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001;

Visto il DPR n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2010 con il quale la società cooperativa «Etras soc. coop. a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Mario Melandri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il succitato dott. Mario Melandri risulta deceduto in data 26 febbraio 2013;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, C.F. MRZJCP82E14H501R, con studio in Roma, viale Parioli n. 97, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Etras soc. coop. a r.l.» con

sede in Roma, C.F. 08156991005, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 26 aprile 2010, in sostituzione del dott. Mario Melandri, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01341

DECRETO 5 febbraio 2014.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Gestione Innovativa soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Marano di Napoli.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione Innovativa Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Marano di Napoli (NA);

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Latina ha comunicato che la cooperativa in parola si era posta in liquidazione con atto del 24 giugno 2004;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già in liquidazione ordinaria;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione della società cooperativa «Gestione Innovativa Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Marano di Napoli (NA), codice fiscale n. 01947860597, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

DELIBERA 6 febbraio 2014.

Delibera della Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che individua la regione Abruzzo quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep. Atti n. 8/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 6 febbraio 2014,

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e, in particolare l'art. 2, comma 100, lettera *a)* che dispone la costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale Spa per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 18, comma 1, lettera *r)* dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono individuate le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le modalità con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia prevista dall'art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allegando una dettagliata relazione tecnica;

Vista la nota della regione Abruzzo che provvede a trasmettere, corredata dalla prescritta relazione tecnica, la deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2013 con la quale si chiede alla Conferenza di assumere l'iniziativa volta a limitare, nel territorio della Regione stessa, l'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della regione, per le operazioni di importo fino a 100.000,00 euro, diramata in data 25 novembre 2013, prot. CSR P-4.23.2.12;

Considerato che la regione Abruzzo, con la delibera della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del Fondo è estesa all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 11 dicembre 2013, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e l'ANCI non hanno formulato osservazioni in merito alla richiesta della regione Abruzzo sopra indicata;

Considerato che il punto è stato iscritto all'odg delle Sedute della Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014 non si sono tenute;

Visti gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il proprio nulla osta all'accoglimento della richiesta della regione Abruzzo;

Delibera

ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuare la regione Abruzzo quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.

Roma, 6 febbraio 2014

Il Presidente: DELRIO

Il Segretario: MARINO

14A01498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Limbadi, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 febbraio 2014, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Limbadi.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it.

14A01390

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2014, alla pag. 127, all'art. 14, comma 1, il penultimo ed ultimo capoverso della prima colonna, nonché il primo e secondo capoverso della seconda colonna, contrassegnati dalle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono da intendersi espunti.

14A01604

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2014, recante: «Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 – serie generale – del 26 febbraio 2014).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri *e dei Ministri*.».

14A01641

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-048) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00